

Genova, 29 gennaio 2015

CIRCOLARE N. 8/2015

Alla Spett.le

Clientela

OGGETTO: nuova procedura dichiarazioni di intento ai fini IVA.

Si allegano alla presente i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla nuova procedura per l'emissione e la ricezione delle dichiarazioni di intento ai fini IVA.

Dagli stessi viene confermato che:

- Le dichiarazioni inviate secondo la vecchia procedura avranno valore solo per le operazioni effettuate sino al 11 febbraio 2015;
- Per le operazioni dell'emittente la dichiarazione eventualmente già emessa andrà previamente inviata all'Agenzia delle Entrate, secondo la procedura informatica sul canale già attivo, (riportando lo stesso numero progressivo già assegnato e non un nuovo numero) e nuovamente spedita, al fornitore interessato insieme alla ricevuta di invio telematico rilasciata dall'Agenzia;
- Il fornitore non dovrà più inviare la dichiarazione pervenuta all'Agenzia delle Entrate, ma avrà l'obbligo di verificare la validità della ricevuta telematica fornitagli dal cliente accedendo al sito "**Agenzia delle Entrate – servizi fiscali on-line – tutti i servizi fiscali- verifica ricevuta lettera di intento**" e archiviando copia del documento di conferma della verifica effettuata;
- Qualora detta ricevuta non fosse valida o il cliente abbia inviato la lettera di intento senza allegare la ricevuta telematica, il fornitore non potrà emettere fattura non imponibile ma dovrà addebitare l'imposta.

Resta confermato che in presenza di dichiarazione valida il fornitore nell'emettere la fattura dovrà continuare ad indicare sulla stessa il numero progressivo della dichiarazione di intento assegnato dal cliente.


Lo scrivente Studio rimane a disposizione per problemi e chiarimenti mentre il nostro centro Servizi Secal Srl è a disposizione per l'effettuazione delle operazioni di invio delle dichiarazioni di intento all'Agenzia.

Cordiali saluti

Studio Picco



Allegato: Chiarimenti Agenzia Entrate



Direzione Centrale Normativa

Roma, 30 dicembre 2014

OGGETTO: Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti.

11. COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D'INTENTO (ARTICOLO 20)	27
12. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ARTICOLO 21).....	31
13. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ARTICOLO 22 DEL DECRETO).....	33
14. ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (ARTICOLO 23)	37
15. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI PREMI INCASSATI DAGLI OPERATORI ESTERI (ARTICOLO 24).....	38
16. SANZIONI PER OMISSIONE O INESATTEZZA DATI STATISTICI DEGLI ELENCHI INTRASTAT (ARTICOLO 25).....	40
CAPITOLO V: ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI.....	41
17. ELIMINAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ARTICOLO 26)	41
18. RITENUTE SU AGENTI - COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI (ARTICOLO 27).....	45
19. COORDINAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI TRIBUTARI (ARTICOLO 28).....	49
19.1 ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI	49
19.2 ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI	51
CAPITOLO VI: SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI ..	53
20. MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 74, SESTO COMMA, DEL DPR N. 633 DEL 1972 (ARTICOLO 29).....	53
20.1 ENTI CON OPZIONE PER LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 ..	55
20.2 ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO	56
21. ADEGUAMENTO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEGLI OMAGGI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ARTICOLO 30).....	57
22. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI (ARTICOLO 31).....	58
23. REGIME FISCALE DEI BENI SEQUESTRA TI (ARTICOLO 32)	60
24. ALLINEAMENTO DEFINIZIONE PRIMA CASA IVA – REGISTRO (ARTICOLO 33) 62	
24.1 DEFINIZIONE “PRIMA CASA” – AGEVOLAZIONE IVA.....	62
24.2 CESSIONI DI CASE DI ABITAZIONE DIVERSE DALLA “PRIMA CASA”	64

CAPITOLO IV: SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA' INTERNAZIONALE

10. SEMPLIFICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI DI SOCIETA' O ENTI CHE NON HANNO LA SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ARTICOLO 19)

L'art. 19 del *decreto*, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente *decreto*, abroga l'art. 4, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso, e in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Pertanto, le società o enti non residenti non avranno più l'obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014.

Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Con la soppressione di tale adempimento, inoltre, non solo si semplifica la dichiarazione dei redditi per le società o enti non residenti, ma si eliminano anche eventuali incertezze e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti, in caso di divergenza tra i dati finora indicati da tali soggetti nel modello dichiarativo e quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

11. COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D'INTENTO (ARTICOLO 20)

L'art. 20 del *decreto* interviene sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l'art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre

1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d'intento relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Con riferimento al termine di comunicazione della dichiarazione di intento da parte del cedente o prestatore, si ricorda che, prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, - convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 - il termine era fissato "*entro il giorno 16 del mese successivo*".

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata.

Infatti, l'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore - o in Dogana - della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.

Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell'istituto.

Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Inoltre, le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro a norma dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

Con riferimento all'ipotesi di presentazione della lettera di intento presso la Dogana si rileva che, in armonia con lo spirito della disposizione in commento, è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, l'accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di fornire uno strumento idoneo a garantire una celere circolazione delle informazioni necessarie all'espletamento degli adempimenti doganali.

Come accennato, in considerazione della nuova struttura della fattispecie di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 7, comma 4-bis, del d. lgs. 18

dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle *“Violazioni relative alle esportazioni”*.

Tale disposizione, nella formulazione previgente, puniva con la sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta il cedente o il prestatore che ometteva di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di intento o la inviava con dati incompleti o inesatti. Tale sanzione è attualmente applicabile laddove il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell'esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d'intento ed averne riscontrato l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015°, a nulla rilevando la circostanza che l'esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento, secondo la precedente disciplina. Nondimeno, la decorrenza delle nuove disposizioni deve essere coordinata con l'emanazione del citato provvedimento di attuazione del 12 dicembre 2014, che ha stabilito le concrete modalità applicative della nuova procedura di comunicazione e predisposto gli strumenti tecnici necessari nonché con i principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, il punto 5 del Provvedimento – Decorrenza e disposizioni transitorie – prevede che, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. Tale previsione consente di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che, all'articolo 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In ossequio al dato testuale della disposizione – che individua, come discrimine per l'entrata in vigore delle nuove regole, le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 – viene previsto che, per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all'11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.

12. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ARTICOLO 21).

L'art. 21 del *decreto* semplifica le modalità con cui adempiere all'obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi *black list*.

In particolare, la stessa interviene sull'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che detta le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «*caroselli*» e «*cartiere*».

Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list*. Tali comunicazioni avevano